

Trento, 20 giugno 2016

Comunicato stampa

**La prassi commerciale scorretta è sanzionabile dall'AGCM
anche quando è riferita ad un solo consumatore:
lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE.**

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha stabilito che vi è prassi commerciale scorretta, anche nel caso in cui la comunicazione dell'operatore professionale sia rivolta ad un solo consumatore, ampliando considerevolmente l'ambito di applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, sino ad ora considerato.

“Infatti”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU, “l'art. 20, co. 2, del codice del consumo, nel prevedere che una pratica commerciale si possa considerare scorretta solo quando sia in grado di falsare *in misura apprezzabile* le scelte economiche del consumatore, aveva introdotto una regola *de minimis*, che comportava la rilevanza della pratica, in termini di illiceità, solo se in grado di raggiungere un *livello socialmente apprezzabile*”.

La Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent., 16/04/2015, n. 388, chiarisce che la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, «dev'essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un'informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev'essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore».

Il caso riguarda un consumatore ungherese abbonato ad una *pay tv*, che ricevette una comunicazione ingannevole sulla durata del suo contratto.

Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza sulle prassi commerciali sleali.